



# **REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 29/05/2023**

## **Art.1 - Ambito di applicazione**

**1.** Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle attività relative all'esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. (TULPS), nonché in base alle ulteriori norme attuative statali e regionali.

**2.** Sono pertanto oggetto del presente Regolamento tutte le tipologie di gioco lecito, che prevedano vincite in denaro, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

**a.** gioco attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali);

**b.** gioco attraverso apparecchi collegati fra di loro, in tempo reale, alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, il quale comunica costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (sale VLT - videolottery – sale SLOT);

**c.** scommesse su competizioni ippiche, sportive e su altri eventi, per quanto concerne la determinazione dell'orario di apertura.

**3.** Non sono oggetto del presente regolamento:

**a.** i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica (nei quali l'elemento abilità e trattenimento sia preponderante rispetto all'elemento aleatorio), quali ad esempio biliardo, calciobalilla, bowling, flipper, freccette e giochi da tavolo e di società (Dama, Scacchi, Monopoli, Scarabeo, Risiko, eccetera), nonché giochi tramite l'utilizzo di specifiche console (Playstation, Nintendo, Xbox, eccetera) quando non siano effettuati attraverso l'utilizzo di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici che prevedono vincite in denaro;

**b.** il gioco del bingo;

**c.** i giochi del lotto, superenalotto e del totocalcio, tradizionalmente caratterizzati da modalità di gioco che prevedono tempistiche e ritualità che esulano dal concetto di gioco compulsivo e problematico oggetto della presente regolamentazione;

**d.** gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a 1 Euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie.

**4.** Non sono, altresì, oggetto del presente regolamento i giochi gestiti in forza di una concessione ministeriale in regime di monopolio, i giochi definiti "proibiti" ed elencati in apposite tabelle predisposte dalla Questura nonché la messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare su piattaforme di gioco on-line gestite da soggetti che hanno sede in stati esteri. Per l'eventuale esercizio di tali attività abusive si applicano le sanzioni previste dallo Stato per le specifiche violazioni.

## **Art. 2 - Finalità**

**1.** L'Amministrazione comunale, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio, e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli – peraltro, già apprezzabili e documentati - per la salute pubblica, le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione, il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l'integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro, la viabilità ordinata e la quiete pubblica; ciò al fine di limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco su fasce di consumatori psicologicamente più deboli e maggiormente vulnerabili, e, non secondariamente, di creare un argine a forme di dequalificazione territoriale e di infiltrazione criminale nell'economia cittadina quale ad esempio il prestito a usura per debiti contratti al gioco, anch'esse già in atto.

**2.** L'Amministrazione intende, inoltre, disincentivare il gioco, che, da compulsivo, sovente degenera nella dipendenza patologica, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione; intende favorire la continuità affettiva - familiare, l'aggregazione sociale, la condivisione di un'offerta pubblica e gratuita pensata per valorizzare il tempo libero, e ciò al fine di promuovere la

generazione di relazioni positive, in mancanza delle quali, potrebbero originarsi pericolose forme di disgregazione civile.

**3.** Le procedure disciplinate dal presente Regolamento si informano, in particolare, ai seguenti principi:

- a) tutela dei minori;
- b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell'ottica di prevenire il gioco d'azzardo patologico;
- c) contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall'assiduità al gioco d'azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovra-indebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di autosegregazione dalla vita di relazione e affettiva;
- d) necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e dalle ricadute negative che essa - oltre che in termini di ingente spesa sanitaria - determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina;
- e) tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete della collettività.

Le finalità sopra indicate devono essere temperate con la salvaguardia dell'iniziativa di impresa e della concorrenza, così come stabilito dalla Costituzione e dalle norme comunitarie e nazionali.

**4.** L'Amministrazione si impegna, attraverso la raccolta e l'aggiornamento annuale dei dati, a monitorare puntualmente gli indicatori quanti - qualitativi descrittivi dell'incidenza del fenomeno su territorio e cittadini e ad adottare conseguentemente tutte le azioni che si rendessero necessarie.

### **Art. 3 - Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale dedicate**

**1.** L'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali), il loro trasferimento di sede nel rispetto della distanza dai luoghi sensibili previsto dalla Legge Regionale della Lombardia n. 8 del 21 ottobre 2013, l'ampliamento della superficie, disciplinato dalla LR 6/2010, art. 71, il cambio di titolarità sono subordinati all'ottenimento della prescritta licenza rilasciata dal Comune, o alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), laddove prevista, sulla base della normativa nazionale e regionale vigente.

**2.** L'apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche, sportive e su altri eventi, nonché di sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT, il loro trasferimento di sede non consentito a distanza inferiore di 500 metri dai luoghi sensibili, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono subordinati all'ottenimento del prescritto titolo autorizzatorio rilasciato dalla Questura, sulla base delle normativa nazionale vigente. L'installazione di VLT in sale raccolta scommesse o sale bingo - già autorizzate ai sensi dell'art. 88 TULPS - sono soggette ad ulteriore specifica licenza del Questore.

**3.** Parcheggi: per gli spazi privati dedicati a parcheggio di pertinenza dell'esercizio, le sale gioco devono rispettare quanto previsto dal PGT.

**4.** La vendita di biglietti di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera), venduti direttamente dall'esercente o acquistabili attraverso distributori automatici, è subordinata all'ottenimento di specifica concessione da parte di Lottomatica, sulla base delle normativa nazionale vigente.

### **Art. 4 - Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco**

**1.** Così come stabilito dalla Legge regionale n. 8 del 21 ottobre 2013 e successive modificazioni, è vietata l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta regionale, entro il limite massimo di 500 metri (calcolata considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile ovvero dall'ingresso considerato come principale), da:

- Istituti scolastici di ogni ordine e grado;

- asili nido d'infanzia, micronidi, centri prima infanzia, nidi famiglia;
- luoghi di culto;
- Impianti sportivi;
- strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
- strutture ricettive per categorie protette;
- luoghi di aggregazione giovanile;
- oratori.

2. In base all'art. 5 comma 2 della Legge Regionale 21 ottobre 2013 , n. 8, il Comune individua i seguenti ulteriori luoghi sensibili per i quali rispettare le distanze di 500 metri come indicato dalla medesima legge per l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito:

- Strutture destinate a residenza di appartenenti ad ordini religiosi (es. monasteri);
- Biblioteche;
- Ludoteche;
- Centri sociali;
- Sportelli di ascolto, Centri antiviolenza, Luoghi di cura per le dipendenze;
- Aree gioco d'uso pubblico, giardini pubblici e parchi comunali.

3. Non possono inoltre avvenire nuove collocazioni di sale dedicate o installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito nel raggio di 100 metri di distanza da:

- Agenzie di prestiti;
- Agenzie di pegno;
- Esercizi di acquisto oro, argento o oggetti preziosi.

## **Art. 5 - Orari di esercizio delle attività**

1. L'orario di apertura delle sale dedicate, nonché l'orario di funzionamento degli apparecchi da gioco sono stabiliti dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000.

2. Il Sindaco determina gli orari di esercizio delle attività di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti criteri:

- adozione del provvedimento sindacale in relazione alle attività che si trovano nell'arco di 500 metri dai luoghi sensibili individuati da Regione Lombardia e dal Comune, come indicati al precedente art. 4;
- individuazione di orari che non penalizzino determinate tipologie di gioco (e conseguentemente di attività commerciali) a favore di altre;
- determinazione di specifiche fasce orarie di apertura/chiusura che garantiscano la maggior efficacia possibile per il raggiungimento dell'obiettivo di rendere difficoltoso il consumo di gioco in orari tradizionalmente e culturalmente dedicati alle relazioni familiari e lavorative.

3. L'ordinanza sindacale, emanata dal Sindaco ai sensi dell'art. 50 comma 7 del D.lgs 267/2000, di determinazione degli orari costituisce prescrizione dell'autorità di pubblica sicurezza imposta per pubblico interesse, così come stabilito dall'art. 9 del TULPS n. 773/1931 e s.m.i.. Il mancato rispetto di quanto prescritto è punito con le sanzioni previste dagli art. 17 bis e seguenti dello stesso TULPS, i quali prevedono, oltre alla sanzione pecuniaria, una sanzione accessoria di sospensione sino a tre mesi dell'attività.

## **Art. 6 - Modalità di esercizio dell'attività e informazioni alla clientela**

1. L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia che, fra l'altro, prescrivono:

- a. l'esposizione, all'interno del locale, dei titoli autorizzativi all'esercizio dell'attività, quando prevista dalle norme;
- b. la messa a disposizione dei soli giochi ed apparecchi leciti e l'obbligo di esposizione della tabella dei giochi proibiti;
- c. l'esposizione in modo chiaro e ben visibile delle indicazioni di utilizzo degli apparecchi, l'indicazione dei valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;
- d. l'obbligo di informazione del divieto del gioco per i minori e il controllo effettivo che tale divieto venga rispettato mediante richiesta di esibizione di un documento di identità. I cartelli riportanti il

divieto di gioco per i minori dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm. 210 x 297) e dovranno essere scritti in italiano, inglese, francese e spagnolo, in caratteri chiaramente leggibili. Il fac-simile di tali cartelli è disponibile sul sito dell'Amministrazione comunale.

2. All'interno di ciascun locale deve essere esposto un ulteriore cartello contenente le informazioni che consentano al giocatore di effettuare un autotest teso a individuare la possibilità di rischio che lo stesso corre di essere un giocatore problematico o patologico o che comunque abbia necessità di rivolgersi a personale specializzato.

3. Il cartello di cui al comma 2 deve avere le dimensioni minime di cm. 30 x 40 per i locali che ospitano singoli apparecchi, e di cm. 50 x 70 per le sale dedicate. Il file esecutivo per la stampa è scaricabile dal sito istituzionale o ritirabile presso l'Amministrazione comunale.

4. È vietata l'esposizione all'interno e all'esterno dei locali di cartelli, di manoscritti, immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena o storicamente avvenute.

#### **Art. 7 - Ulteriori misure di contenimento del fenomeno**

1. L'Amministrazione comunale non procede alla locazione o concessione a qualsiasi titolo di immobili a soggetti che intendono aprire attività relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.

2. Nei contratti stipulati, il divieto di esercizio di tali attività sarà notificato agli interessati a cura degli uffici comunali con apposito provvedimento, e la loro attivazione in un momento successivo alla stipula sarà motivo di scioglimento anticipato del contratto stesso.

3. Nel caso in cui le attività citate fossero presenti in immobili precedentemente locati o concessi dall'Amministrazione comunale, alla prima scadenza di legge non si procederà al rinnovo del contratto nel caso in cui il locatore non si adegui alle disposizioni del presente Regolamento.

4. Le società controllate o partecipate dall'Amministrazione comunale o alle quali l'Amministrazione stessa ha affidato incarichi per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico non possono accogliere richieste di pubblicità relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.

5. E' vietata l'installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all'interno dei locali che siano visibili all'esterno degli stessi.

6. L'Amministrazione comunale non autorizza l'installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all'esterno delle attività commerciali di cui al presente regolamento.

#### **7. Art. 8 - Sanzioni**

1. Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento già disciplinate da provvedimenti legislativi si applicano le sanzioni previste dalla Legge Regionale 21 ottobre 2013 n. 8.

2. L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'Ordinanza adottata dal Sindaco è punita ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 con l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 500,00. La Giunta Comunale individua le modalità di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16, comma 2, della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

3. Ai sensi degli articoli 10 e 17 quater del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (TULPS), in caso di recidiva specifica biennale delle violazioni, accertate con provvedimento esecutivo, si applica la misura dell'interdizione dell'utilizzo degli apparecchi fino a tre mesi. La competenza dell'adozione del provvedimento è del Direttore del Settore in cui è incardinato il SUAP con applicazione della disciplina di cui agli artt. 17 ter e 17 quater del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). In caso di inottemperanza si applicheranno le sanzioni di cui all'art. 650 del codice penale fatte salve ulteriori e diverse ipotesi di reato.

4. Ai sensi dell'art.13 della Legge n. 689/1981, gli organi di cui al comma 1 possono, per l'accertamento delle violazioni, procedere a rilievi fotografici e ad ogni altra operazione tecnica necessaria.